

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 04/50/2012

Svolgimento del processo

Si rileva che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pavia, ha appellato la sentenza in epigrafe, che aveva accolto il ricorso prodotto da MA. AUTO srl avverso gli avvisi di accertamento n. Omissis IVA, IRAP 2004, n. Omissis IVA, IRAP 2005, n. Omissis IVA, IRAP 2006, chiedendo la riforma di detta sentenza. Controdeduce la società e chiede la conferma dell'appellata sentenza.

Osserva la Commissione che, nella fattispecie, indagini di polizia tributaria hanno evidenziato che i primi cessionari nazionali di autoveicoli: L.M. International, Emesse import, Autocars, erano in realtà soggetti privi di sede, di struttura commerciale, cioè delle cartiere. Anche la Eurogam srl, si poneva quale anello nazionale nella catena distributiva dei beni acquistati sul mercato comunitario e collocati, in modo irregolare, sul mercato nazionale. Pertanto, le operazioni poste in essere tra Eurogam srl e le società interposte sono risultate soggettivamente inesistenti. Fra i clienti della predetta Eurogam, vi è la succitata Ma. auto srl, nei cui confronti sono state emesse fatture riconducibili all'attività su descritta, con acquisto e vendita di autoveicoli, avvenute a valore inferiore al 'valore normale'. Valore normale da intendere quale importo corrisposto al fornitore comunitario e non già quale valore in comune commercio.

Nella fattispecie, la predetta società ha effettuato acquisti di auto dalla summenzionata Eurogam, fatturati ad un valore inferiore rispetto al costo originario sostenuto per l'acquisto di ogni singolo bene dal fornitore. E questi acquisti, a costo inferiore, sono avvenuti, come da documentazione in atti, sia per l'anno 2004, sia per l'anno 2005, sia per l'anno 2006. A detti costi, poi, la Ma. ha contabilizzato pure i costi per la nazionalizzazione, per il passaggio di proprietà, ecc. , che vanno ad abbattere il margine di ricarico. La Ma. ha fatturato, a carico del clienti spese di nazionalizzazione. Ciò avvalorava il fatto che le auto sono state introdotte in Italia perché destinate alla predetta società, atteso che le società interposte non hanno effettuato il trasferimento di proprietà. Pertanto, le fatture contestate vengono a costituire fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, perché frutto di simulazione soggettiva, con conseguente indetraibilità dei costi, ex art. 14, comma 4 bis, Legge n. 537/1993., e recupero a tassazione dell'IVA detratta, perché non detraibile. Né i pagamenti effettuati dalla Ma. possono avvalorare l'esclusione della stessa dalle violazioni commesse, atteso che essi, nella fattispecie, sono strumentali a creare l'apparenza della regolarità delle operazioni effettuate. È, pure, imputabile alla Ma. l'inosservanza del criterio della normale diligenza, in base al quale essa avrebbe dovuto essere stata in grado di avvedersi della sua partecipazione all'attività fiscalmente illecita. Al riguardo, peraltro, la Corte di Giustizia, con sentenza del 6 luglio 2006, ha affermato che la semplice buona fede non è sufficiente a far valere il diritto alla detrazione d'imposta nel momento in cui risulti che l'operatore, usando la normale diligenza, sarebbe stato in grado di sapere della sua partecipazione alla frode. Principio questo che trova conferma nel costante orientamento della Corte di Cassazione., che sottolinea, nella sentenza 17377/2009, come al contribuente è richiesto un più alto livello di diligenza nel dimostrare la sua estraneità ed inconsapevolezza sul comportamento illecito di altri soggetti intervenuti della frode.

Alla luce di quanto sopra, l'appello dell'Ufficio deve essere accolto. Sussistono motivi, dati dalla complessità della causa, per compensare le spese del grado.

PQM

La Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio. Spese compensate